



Decreto n. 12/2022

**OGGETTO:** proroga delle misure organizzative volte a fronteggiare il perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 ed a gestire l'attività giudiziaria.



## Tribunale ordinario di Taranto

Taranto, 17 gennaio 2022

La Presidente del Tribunale  
anche quale coordinatrice degli uffici  
del Giudice di pace del circondario

### Richiamati i propri decreti:

- n. 114 del 12 novembre 2020 che, sulla scorta della legislazione emergenziale sino ad allora adottata, delle direttive emanate il 29 ottobre 2020 dal Presidente della Corte d'appello di Lecce e dal Procuratore generale presso la stessa Corte, nonché delle linee guida diramate dal C.S.M. con la circolare del 4 novembre 2020, P-15146 (in ordine all'opportunità che i dirigenti, nell'ottica di contrastare l'emergenza epidemiologica e contenerne gli effetti negativi per lo svolgimento dell'attività giudiziaria, dettino - ovvero confermino l'efficacia di - disposizioni volte a regolare l'accesso agli uffici giudiziari ed a limitare i contatti personali che possono favorire il diffondersi del contagio ovvero ostacolare la possibilità di tracciamento in caso di contagio) disponeva misure organizzative di carattere generale ed altre relative allo svolgimento dell'attività giudiziaria in tutti i settori della giurisdizione;
- n. 24 del 2 febbraio 2021 che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 e delle modifiche dallo stesso apportate all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35), in linea con le disposizioni diramate dagli stessi Capi degli Uffici distrettuali col decreto n. 9 del 26 gennaio 2021, e ravvisata l'opportunità di ribadire la perdurante vigenza delle disposizioni contenute nel richiamato decreto n. 114 del 12 novembre u.s., già inizialmente dichiarate efficaci fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, disponeva la proroga delle misure organizzative di carattere generale e delle modalità operative di svolgimento dell'attività giudiziaria, anche presso gli Uffici del giudice di pace del circondario, stabilite col precedente decreto n. 114/2020, sino al 30 aprile 2021;
- n. 53 del 24 marzo 2021 che confermava le disposizioni adottate con i due suddetti decreti, rimarcandone ulteriormente l'ineludibilità e richiamando giudici e personale amministrativo alla doverosa e perfetta osservanza delle stesse.

### Dato atto che:

- le misure precauzionali finora adottate si sono dimostrate funzionali a fronteggiare l'emergenza in tutto l'arco dell'anno 2021, durante il quale lo stato di emergenza dovuto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 è stato reiteratamente prorogato:

1. fino al 30 aprile 2021, con decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 12 marzo 2021, n. 29;
  2. fino al 31 luglio 2021, con decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87;
  3. fino al 31 dicembre 2021, con decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 16 settembre 2021, n. 126;
- l'art. 1 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 (G.U. n. 305 del 24.12.2021) ha infine ulteriormente prorogato **fino al 31 marzo 2022** lo stato emergenziale, mentre il successivo decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, ha prorogato al **31 dicembre 2022** alcune disposizioni "in materia di giustizia civile e penale" e, segnatamente, di quelle di cui:
    - a) all'art. 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77);
    - b) all'articolo 23, commi 2, 4, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis e 10, e agli articoli 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176), che, in taluni casi ed in presenza di determinate condizioni, consentono la trattazione scritta delle cause civili e la partecipazione a distanza alle udienze, civili e penali.

#### Rilevato che:

- la più recente produzione normativa ha introdotto nuove misure per fronteggiare il rischio pandemico nei luoghi di lavoro, dettando specifiche disposizioni per gli uffici giudiziari, ed in particolare:
  - a) l'art. 9-quinquies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87), introdotto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 127 del 21 settembre 2021, **ha imposto a tutto il personale delle amministrazioni pubbliche l'obbligo di possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19 di cui all'art. 9 comma 2 per poter accedere ai luoghi in cui si svolge l'attività lavorativa dal 15 ottobre 2021 e fino al 31.12.2021;**
  - b) l'art. 9-sexies del suddetto d.l. n. 52 (introdotto dall'art. 2, comma 1, del decreto legge n. 127 del 21.09.2021), **ha imposto a tutti i magistrati ordinari l'obbligo di possedere ed esibire, a richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'art. 9 comma 2 per poter accedere agli uffici giudiziari, dal 15 ottobre 2021 e fino al 31.12.2021;**
  - c) l'art. 1 del decreto-legge 7.01.2022, n. 1 (entrato in vigore il giorno successivo), modificando l'art. 9-sexies cit., **ha esteso l'obbligo di possedere ed esibire, a richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'art. 9 comma 2 per poter accedere agli uffici giudiziari anche ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del Magistrato estranei all'amministrazione della giustizia"**, ferma restando l'esclusione dell'obbligo suddetto per i testimoni e le parti del processo;
- in virtù di tanto, con decreto sottoscritto anche dal Procuratore della Repubblica f.f., in data 9 gennaio 2022 sono state dettate precise direttive al personale di vigilanza, per la verifica dell'osservanza degli obblighi di possesso ed esibizione della certificazione verde COVID-19;
- determinazioni analoghe sono state assunte dai Capi degli Uffici distrettuali il 10 e l'11 gennaio u.s.;
- il 13 gennaio 2022 è poi intervenuta la circolare prot. 06977.U del Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del personale e dei servizi, chiarendo che:
 

*"i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria di cui all'articolo 9 sexies del decreto-legge n. 52 del 2021 sono tenuti a verificare il rispetto degli obblighi di detenzione e di esibizione a richiesta del green pass "rafforzato" da parte degli obbligati ultracinquantenni che appartengano alle categorie soggette al controllo*

*ai sensi del medesimo articolo 9-sexies. Attesa l'estensione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1 lettera b), che contiene le modifiche alla disciplina dell'articolo 9-sexies del decreto-legge n. 52 del 2021, "ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia", alla potestà di verifica e di controllo risultano, ad oggi, sottratti esclusivamente le parti processuali ed i testimoni";*

**Ritenuto che:**

- tutte le misure precauzionali finora imposte coerentemente con le prescrizioni della normativa emergenziale sono state in linea di massima rispettate ed il protocollo stilato per "la gestione dei casi sospetti o accertati da virus Sars-Cov2" ha avuto puntuale applicazione, grazie anche alla costante collaborazione del medico competente;
- i moduli organizzativi adottati hanno consentito che l'attività giudiziaria si svolgesse in condizioni di sicurezza anche nel secondo semestre del decorso anno;
- nel corso delle frequenti interlocuzioni con il R.S.P.P. e il Medico competente non sono emerse particolari criticità e neppure la necessità di interventi migliorativi, salvo quanto dovesse risultare all'esito delle previste riunioni con le Organizzazioni sindacali, anche per affrontare le problematiche connesse alla prossima assunzione degli addetti all'ufficio per il processo;
- pertanto, le disposizioni di cui ai decreti richiamati in premessa vanno tutte ribadite, sia in relazione alle misure organizzative di carattere generale, sul piano della sicurezza e della prevenzione, che per ciò che concerne lo svolgimento dell'attività giudiziaria, ribadendo, ancora una volta, che la tutela effettiva della salute non può prescindere dal rispetto spontaneo, costante e pedissequo, delle misure di sicurezza citate, nonché dalla gestione attenta dei rispettivi ruoli di udienza, da parte dei giudici, allo scopo di garantire che il servizio giustizia venga erogato regolarmente ed in condizioni di assoluta sicurezza;
- la violazione delle disposizioni in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro comporta responsabilità disciplinare, ove il fatto non costituisca più grave illecito, come già specificato nella nota prot. n. 870 del 9.3.2021;

sentiti i Presidenti e Coordinatore di sezione nel corso della riunione del 10.1.2022, nonché, per le vie brevi il Presidente dell'Ordine degli avvocati di Taranto.

**DISPONE**

1. **Fino a diverse determinazioni l'accesso agli Uffici del Tribunale e del Giudice di pace di Taranto sarà regolamentato in base alle disposizioni in vigore quanto:**
  - A. all'obbligo di consentire la misurazione elettronica della temperatura corporea, al possesso ed alla esibizione della certificazione verde COVID-19, come regolamentato da ultimo con decreti del 14.10.2021 e del 9.1.2022;
  - B. all'accesso a cancellerie ed uffici in generale previa prenotazione telefonica o telematica (tramite l'apposita app);
  - C. all'obbligo del distanziamento personale, dell'uso corretto di mascherine anticontagio, all'utilizzo del materiale disinfettante disponibile nei corridoi ed all'interno degli uffici; all'impiego dei pannelli parafuoco installati nelle aule e negli uffici.
2. **La sanificazione degli ambienti di lavoro sarà effettuata ogni qualvolta ritenuta necessaria dal Medico competente, non essendo ancora intervenuto lo stanziamento dei fondi relativi all'annualità appena iniziata.**
3. **I tirocini formativi ex art. 73, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, continueranno a svolgersi secondo le modalità stabilite dal decreto n. 787 del 16.7.2021.**
4. **Nell'ambito del Tribunale, l'attività giudiziaria nei diversi settori continuerà ad**

espletarsi nei limiti e con le modalità stabilite con decreto n. 114 del 12.11.2020.

5. Nell'ambito degli Uffici del Giudice di pace del circondario l'attività giudiziaria nei diversi settori continuerà ad espletarsi nei limiti e con le modalità stabilite con decreto n. 140 del 13.10.2021, punti II-III.
6. Conferma tutte le restanti disposizioni dettate dai decreti presidenziali richiamati in premessa, in quanto compatibili con le presenti disposizioni.
7. Raccomanda ai Giudici, professionali ed onorari (in servizio presso il Tribunale e negli Uffici del Giudice di pace), di gestire i rispettivi ruoli con la necessaria flessibilità, pur nel rispetto di quanto sopra stabilito
8. Raccomanda a Presidenti e Coordinatore di sezione, nonché ai Direttori amministrativi di vigilare sull'osservanza di tali indicazioni e di adottare le eventuali disposizioni di dettaglio che si rendessero necessarie per dare concreta attuazione al presente decreto.

### D I S P O N E

che, a cura della segreteria, il presente decreto sia pubblicato sul sito internet del Tribunale di Taranto, nonché comunicato:

- al Presidente della Corte di Appello Lecce;
- al Procuratore Generale presso la Corte di Appello Lecce;
- al Presidente Preposto presso Corte di Appello - sezione distaccata di Taranto;
- all'Avvocato Generale presso la Corte di Appello - sezione distaccata di Taranto;
- al Procuratore della Repubblica f.f. presso questo Tribunale;
- al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Taranto, anche perché ne curi la più ampia diffusione;
- a tutti i Magistrati professionali e onorari del Tribunale di Taranto e degli Uffici del Giudice di pace aventi sede nel circondario;
- a tutto il Personale amministrativo in servizio nei suddetti uffici;
- al R.S.P.P., al Medico competente, al C.I.S.I.A. di Taranto.

La presidente del Tribunale, coordinatrice  
degli Uffici del Giudice di pace del circondario  
(Rosa Anna Depalo)

